



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 4 novembre 2003 (19.11)
(OR. fr)

14252/03

PUBLIC 9

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
SETTEMBRE 2003

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel settembre 2003. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nel settembre 2003 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>."), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

SETTEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Atti legislativi adottati a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante adeguamento della decisione 1999/468/CE del Consiglio concernente disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti adottati secondo alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE (02.09.2003) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i concimi (02.09.2003) 2525^a sessione del Consiglio COMPETITIVITÀ (Mercato interno, industria, ricerca) del 22 settembre 2003 Regolamento del Consiglio recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura	Rif. docc. 11520/03 PE-CONS 3666/03 Rif. Doc. 11505/03 12358/03		Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata

SETTEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare	10502/2/03 REV 2	142/03, 143/02	Unanimità
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica	11653/03 + COR 1 (fi)	144/03	Unanimità
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro	PE-CONS 3625/03 + COR 1 + COR 2 (fi) + COR 3 (pt)	145/03, 146/03, 147/03	Maggioranza qualificata
2526^a sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 29 settembre 2003			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo	PE-CONS 3645/03	148/03, 149/03	Contro A, DK, I Maggioranza qualificata

SETTEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2528^a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 29 settembre 2003			
Riforma della PAC			
a) Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001	11236/1/03 REV 1 + COR 1 (el) + COR 2 (de) + COR 3 (fr,de,it,nl,da,el,es,pt,fi,sv) + COR 4 (fr) + COR 5 + COR 6 (fi) + COR 7 (sv) + COR 8 (fr) + COR 9 (it) + COR 10 (pt) + COR 11 (da)	150/03, 151/03, 152/02, 153/03, 154/03, 155/03, 156/03, 157/03, 158/03, 159/03, 160/03, 161/03, 162/03, 163/03, 164/03, 165/03, 166/03, 167/03	Contro P Maggioranza qualificata
b) Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)	11182/03 + COR 1 (el) + COR 2 (fr,es) + COR 3 (de) + COR 4 (de) + COR 5 (it) + REV 1 (fi)	168/03, 169/03, 170/03	Maggioranza qualificata

SETTEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
c) Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali	11186/03 + COR 1 (nl) + COR 2 (sv) + COR 3 (pt) + COR 4 (de) + COR 5 (fi)		Maggioranza qualificata
d) Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso	11187/03 + COR 1 (de) + COR 2 (pt) + REV 1 (sv)	171/03	Maggioranza qualificata
e) Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati	11188/03 + COR 1 (nl)		Maggioranza qualificata
f) Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	11189/03 + COR 1 (fr,de) + COR 2 (fi) + COR 3 (pt) + REV 1 (sv)	172/03, 173/03	Maggioranza qualificata
g) Regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	11190/03 + COR 1 (de) + COR 2 (fi) + COR 3 (sv) + REV 1 (fi)	174/03	Contro P Maggioranza qualificata

SETTEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE	9474/2/03 REV 2	175/03, 176/03, 177/03, 178/03	Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al proseguimento dell'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 2004-2007 e che modifica la decisione n. 1445/2000/CE	PE-CONS 3661/03	179/03	Astensione D Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti e che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio	PE-CONS 3675/03	180/03, 181/03, 182/03, 183/03, 184/03	Maggioranza qualificata

DICHIARAZIONE 142/03

Dichiarazione del Consiglio ad articolo 6

"Il Consiglio ritiene che il contenuto e il campo d'applicazione dell'articolo 6 della presente direttiva lascino impregiudicato il contenuto e il campo di applicazione di clausole analoghe in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica presenti in altre direttive comunitarie nel settore dell'immigrazione legale attualmente in esame o ancora da esaminare presso gli organi del Consiglio."

DICHIARAZIONE 143/03

Dichiarazione unilaterale della delegazione olandese

"I Paesi Bassi richiamano l'attenzione sul fatto che la direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare deve essere interpretata nel pieno rispetto della vita familiare. La direttiva deve pertanto essere applicata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali."

DICHIARAZIONE 144/03

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio rammenta che il presente regolamento non pregiudica il contratto tra le Comunità europee e l'Istituto universitario europeo del 17 dicembre 1984."

DICHIARAZIONE 145/03

Dichiarazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 5

"La Commissione dichiara che, prima di pronunciarsi, intende consultare le parti sociali a livello europeo e i rappresentanti degli Stati membri in vista di formulare un parere tre mesi dopo aver ricevuto la notifica dello Stato membro."

DICHIARAZIONE 146/03

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 24, paragrafo 1

"La Commissione dichiara che l'articolo 24, paragrafo 1 della versione codificata della direttiva corrisponde all'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva di base (CE 93/104) senza modificare in alcun modo la sua formulazione. Secondo la Commissione, gli Stati membri avevano l'obbligo di comunicare i testi in questione ("disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano") prima dell'adozione della proposta codificata e continuano ad avere gli stessi obblighi dopo la sua adozione.

Tuttavia, tenendo presente che una codifica non può comportare cambiamenti di sostanza della legge, la versione codificata della direttiva non impone un nuovo obbligo agli Stati membri di comunicare testi già comunicati prima dell'adozione del testo codificato."

DICHIARAZIONE 147/03

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 24, paragrafo 1

"Il Consiglio prende atto della succitata dichiarazione della Commissione. Esso invita tuttavia la Commissione ad esaminare se, per chiarezza giuridica, le future proposte di codifica di atti legislativi non debbano esplicitamente affrontare la questione del preciso momento cui si fa riferimento per quanto riguarda l'obbligo di comunicare disposizioni di diritto nazionale."

DICHIARAZIONE 148/03

Dichiarazione dell'Irlanda e della Francia

"L'Irlanda e la Francia si rallegrano dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" il 16 giugno 2003 in merito ad un regolamento relativo allo status e al finanziamento dei partiti politici. L'Irlanda e la Francia ricordano l'importanza che esse annettono al rispetto del principio di trasparenza nell'applicazione del regolamento, in particolare l'articolo 8, riguardo al quale esse rilevano inoltre che la legislazione nazionale pertinente è applicabile per il finanziamento e la limitazione delle spese elettorali a livello nazionale e per il Parlamento europeo".

DICHIARAZIONE 149/03

Dichiarazione del Belgio

"Il Belgio annette grande importanza all'adozione dello status dei partiti politici europei.

I partiti politici europei costituiscono infatti un fattore per l'integrazione e contribuiscono a formare una coscienza europea. Essi costituiscono inoltre un elemento essenziale della democrazia rappresentativa in seno all'Unione.

Questo ruolo dei partiti politici europei dovrebbe rafforzarsi nel quadro di un'Unione allargata, che vuole essere più democratica e più vicina ai cittadini.

Sulla base di tali considerazioni e del carattere specifico dei partiti politici europei, il Belgio può associarsi alla proposta della Presidenza.

Tuttavia, non si potrà invocare tale regolamentazione europea per derogare all'applicazione rigorosa dei principi della legge belga del 4 luglio 1989 relativa alla limitazione e al controllo delle spese elettorali nonché al finanziamento e alla contabilità aperta dei partiti politici."

REGOLAMENTO ORIZZONTALE

Dichiarazioni della Commissione

DICHIARAZIONE 150/03

Applicazione della modulazione agli Stati aderenti (Considerando n. 49)

"Il presente regolamento riguarda la Comunità qual è costituita al momento della sua entrata in vigore. Dato che, conformemente al trattato di adesione, l'adesione dei nuovi Stati membri avrà luogo il 1° maggio 2004, il presente regolamento dovrà essere adattato, per la data di adesione, secondo le procedure previste dal trattato di adesione affinché possa essere applicato ai nuovi Stati membri.

La Commissione si impegna a proporre che il meccanismo di disciplina finanziaria nonché la modulazione non siano applicati ai nuovi Stati membri fino a che l'introduzione graduale dei pagamenti diretti non raggiunga i livelli dell'UE."

DICHIARAZIONE 151/03

Applicazione del meccanismo di disciplina finanziaria (Articolo 11)

"Quando il meccanismo di disciplina finanziaria dovrà essere applicato per la prima volta, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta che, in aggiunta al tasso di adeguamento, includerà una franchigia di 5.000 EUR. Potrebbero essere inoltre proposte franchigie aggiuntive superiori a 5.000 EUR con un'esenzione parziale dall'adeguamento."

DICHIARAZIONE 152/03

Applicazione della modulazione e della disciplina finanziaria ai GAEC (Articolo 12)

"La Commissione considera che ciascuna azienda che fa parte di un GAEC (gruppo agricolo di conduzione in comune), quale previsto dal "Code rural" francese, sia equiparata ad una singola azienda ai fini dell'applicazione dell'importo supplementare di aiuto previsto in caso di modulazione e delle franchigie nell'ambito del meccanismo di disciplina finanziaria."

DICHIARAZIONE 153/03

Sistema di controllo della condizionalità (Articolo 25)

"A. Nesso tra il SIGC e il sistema di controllo della condizionalità

Le norme di attuazione dell'articolo 25 sul sistema di controllo della condizionalità si baseranno sui seguenti principi:

- I. Il SIGC rimane lo strumento di controllo pertinente; tuttavia, ciò non implica che il controllo della condizionalità debba essere effettuato esattamente con le stesse modalità delle norme di ammissibilità. "Controllo integrato" riferito alla condizionalità significa che gli organismi pagatori dovrebbero eseguire i rispettivi pagamenti e richiedere l'applicazione delle riduzioni sulla base di una visione completa dei diversi risultati del controllo.
- II. In tal contesto, il normale tasso di controllo SIGC del 5% si applicherà dapprincipio al controllo dell'ammissibilità e, come base per un'ulteriore analisi del rischio, al controllo della condizionalità di tutti i beneficiari di pagamenti diretti.
- III. Per quanto riguarda i controlli di ammissibilità, tutti gli agricoltori prescelti sono sottoposti a controllo conformemente alle vigenti norme SIGC.
- IV. Per quanto riguarda i controlli di condizionalità, potrebbe applicarsi la seguente procedura che assicura agli Stati membri flessibilità nell'attuare il sistema di controllo:
 1. L'elenco delle aziende previamente selezionate (un campione del 5%) è trasmesso ai diversi organismi di controllo specializzati.
 2. Ciascun organismo di controllo specializzato ha quindi facoltà di scegliere se applicare una delle due o, se del caso ambedue le opzioni combinate:

Opzione 1: l'organismo di controllo specializzato effettua la propria analisi del rischio sul campione SIGC e seleziona almeno il 20% (che corrisponde ad una percentuale di controllo massima dell'1%) delle aziende a cui si applicano le pertinenti norme. In tale contesto occorre rilevare che le norme contenenti un obbligo di notifica delle malattie si "applicano" soltanto una volta scattato l'obbligo per effetto dello scoppio della malattia.

Opzione 2: l'organismo di controllo specializzato non adotta il campione SIGC, bensì redige un proprio elenco di aziende da sottoporre a controllo, sulla base di propri criteri relativi al rischio; tale elenco contiene un numero di aziende pari almeno all'1% delle aziende (beneficiarie dell'aiuto diretto) a cui si applicano le pertinenti norme.

3. Per tutelare un più efficiente utilizzo delle capacità di controllo, gli organismi di controllo possono decidere di raggiungere la percentuale di controllo dell'1% dei beneficiari dell'aiuto diretto avvalendosi delle seguenti modalità:
 - a) Se in base alla comune analisi del rischio dell'organismo di controllo condotta a livello di azienda si conclude che i non beneficiari di aiuti diretti presentano un margine di rischio superiore ai beneficiari di aiuti diretti prescelti, l'organismo di controllo è autorizzato a sostituire beneficiari di aiuti diretti con agricoltori che non beneficiano di pagamenti diretti nella misura in cui sia dimostrabile il maggiore rischio di questi ultimi.
 - b) In aggiunta, se per motivi di efficienza pare più opportuno non effettuare controlli direttamente a livello di azienda, bensì a livello di imprese (ad esempio, impianti di macellazione, rivenditori, fornitori), il campione di imprese da sottoporre a controllo dovrebbe essere fissato in maniera tale da coprire indirettamente l'1% dei beneficiari di aiuti diretti a cui si applicano le pertinenti norme.
 - c) Per i requisiti di condizionalità per i quali esiste già a livello comunitario una percentuale di controllo minima (ad esempio, identificazione e registrazione degli animali, cfr. le norme n. 7, 8 e 10), si applica quest'ultima in luogo dell'1% applicabile per le opzioni 1 e 2.
 - d) In entrambe le opzioni, le relazioni relative ai controlli, contenenti una valutazione della gravità delle possibili violazioni, vanno trasmesse all'organismo pagatore per l'applicazione di sanzioni.

B. Natura dei controlli effettuati dai servizi della Commissione

I controlli effettuati dai servizi della Commissione concernenti l'attuazione del sistema di controllo della condizionalità sono soltanto collegati al corretto funzionamento del sistema di controllo quale definito alla sezione A. I principali elementi di tali controlli possono essere sintetizzati come segue:

- I. Trasmissione di tutte le informazioni appropriate e necessarie concernenti i beneficiari di pagamenti diretti agli organi di controllo specializzati da parte degli organismi pagatori competenti (campione dell'SIGC o elenco dei beneficiari a livello nazionale o regionale).
- II. Applicazione di analisi del rischio e metodi di selezione secondo l'opzione 1 o l'opzione 2 (incluse la sostituzione finale dei beneficiari preselezionali con altri operatori e l'applicazione finale dei controlli a livello di imprese invece che di aziende agricole).
- III. Redazione delle relazioni di controllo contenenti segnatamente le inosservanze rilevate delle norme di condizionalità, la valutazione della gravità delle violazioni e tutte le informazioni pertinenti sulle indagini effettuate durante i controlli in loco.
- IV. Trasmissione delle relazioni di controllo agli organismi pagatori competenti.
- V. Applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte degli organismi pagatori competenti in base alle relazioni di controllo.

C. Applicazione delle correzioni nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti

- I. Le norme fondamentali della liquidazione dei conti stabilite nel regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio si applicheranno alla condizionalità. Le correzioni finanziarie devono pertanto essere proporzionate al rischio per il fondo, tenendo conto del fatto che le norme di condizionalità non sono un criterio di ammissibilità bensì una base per le sanzioni. Pertanto il rischio per il fondo in linea di principio non sarà valutato in base al rischio di spese non ammissibili, ma al rischio di perdite finanziarie risultanti dalla non applicazione delle sanzioni.
- II. Per quanto riguarda l'ammissibilità e la condizionalità, la liquidazione dei conti manterrà il suo ruolo preventivo. I servizi della Commissione continueranno pertanto a fornire raccomandazioni e orientamenti, come avviene attualmente per l'SIGC, tenendo conto dei problemi particolari incontrati dagli Stati membri al momento dell'attuazione del nuovo sistema di controllo sulla condizionalità.

- III. Il fatto che alcune “norme di condizionalità” siano generalmente in forma di direttive pone un problema specifico laddove lo Stato membro abbia recepito in modo errato o inadeguato o non abbia recepito affatto una direttiva. In tal caso la norma interessata non è legalmente vincolante per l’agricoltore. Quindi lo Stato membro non può applicargli sanzioni. In tali circostanze, non ci sono né spesa inammissibile né sanzioni mancanti in quanto tali sanzioni non possono essere applicate all’agricoltore in questione. Ne consegue che la liquidazione dei conti non è la risposta appropriata per questo tipo di situazione. Per questi motivi il mancato recepimento di direttive sarà oggetto dei procedimenti di cui agli articoli 226, 227 e 228 del trattato”.

DICHIARAZIONE 154/03

Compilazione di un elenco dei casi di agricoltori che si trovano in una situazione particolare (Articolo 42)

"Nell'attuare l'articolo 42 riguardante la riserva nazionale e la compilazione di un elenco di casi di agricoltori che si trovano in una situazione particolare che impedisce loro, in tutto o in parte, di ricevere pagamenti diretti nel periodo di riferimento, la Commissione prenderà in considerazione, in particolare, i casi seguenti:

- a) agricoltori che hanno ricevuto, in eredità o come anticipo di un'eredità, da una persona che è deceduta o ha cessato la sua attività nel periodo di riferimento, un'azienda agricola o parte della stessa, le cui terre erano date in affitto durante tale periodo di riferimento;
- b) agricoltori che, nel periodo di riferimento o prima o non oltre il [31 maggio 2003], hanno acquistato un'azienda agricola o parte della stessa, le cui terre erano date in affitto durante tale periodo di riferimento;
- c) agricoltori che, nel periodo di riferimento o non oltre il [31 maggio 2003], hanno concluso un contratto di affitto pluriennale riguardante un'azienda agricola o parte della stessa, le cui condizioni di affitto non possono essere modificate;

- d) agricoltori che, nel periodo di riferimento o non oltre il [31 maggio 2003], hanno fatto investimenti o acquistato terre al fine di aumentare la produzione;
- e) agricoltori che nel periodo di riferimento hanno partecipato a programmi nazionali di riconversione della produzione."

DICHIARAZIONE 155/03

Gestione dell'offerta mediante il ritiro dalla produzione (Articolo 54)

"Per far sì che il ritiro dalla produzione continui a fungere da strumento flessibile di controllo dell'offerta, si prevede di dare la possibilità di introdurre ulteriori obblighi di ritiro. A prescindere dal normale approccio in materia di ritiro dalla produzione, che si fonda su diritti storici di ritiro, in caso di esigenze di mercato il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di applicare ulteriori obblighi di ritiro dalla produzione a tutti i terreni coltivati a cereali o semi oleosi da un beneficiario. L'obbligo vale indipendentemente dall'importo dei pagamenti diretti ottenuti. Si applicheranno tutte le deroghe previste al normale sistema di ritiro dalla produzione."

DICHIARAZIONE 156/03

Settore ortofrutticolo (Articolo 60)

"La Commissione si impegna a seguire attentamente l'evoluzione del settore degli ortofrutticoli, inclusi il settore delle patate e gli ortofrutticoli soggetti all'OCM come i pomodori trasformati, per quanto riguarda in particolare eventuali distorsioni di concorrenza e a presentare, se del caso, adeguate proposte."

DICHIARAZIONE 157/03

Attuazione opzionale del regime di pagamento unico (Articolo 69)

"All'atto dell'attuazione opzionale del regime di pagamento unico, la Commissione baserà le condizioni per la concessione degli importi supplementari sulle condizioni in vigore previste nei regolamenti (CE) nn. 1251/1999, 1254/1999 e 2529/2001, nonché nelle relative modalità di applicazione.

In tale contesto, la Commissione manterrà, inoltre, per quanto necessario, la possibilità di concedere aiuti finanziati attraverso il bilancio nazionale, in particolare l'importo corrispondente al premio nazionale supplementare per le vacche nutrici."

DICHIARAZIONE 158/03

Modulazione – regole per l'assegnazione degli importi (Articolo 145, lettera b)

"Nell'avvalersi delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 145, lettera b), la Commissione sarà guidata dai principi in appresso.

Il criterio per l'assegnazione è determinato sulla base delle quote degli Stati membri nella superficie agricola e nell'occupazione nel settore agricolo, con una ponderazione rispettivamente del 65% e del 35%. La quota di ciascuno Stato membro nella superficie e nell'occupazione è quindi adattata in funzione del suo PIL procapite relativo espresso in standard del potere d'acquisto, applicando 1/3 del divario (positivo o negativo) rispetto alla media dell'UE.

Per i dati riguardanti l'occupazione, ci si basa sull'ultima serie annuale completa di dati Eurostat, ossia l'indagine sulle forze di lavoro. Per i dati riguardanti il PIL, si fa riferimento a una media triennale basata sull'ultima serie completa di dati Eurostat (conti nazionali). I dati riguardanti la superficie sono tratti dall'ultima indagine sulle strutture agricole."

DICHIARAZIONE 159/03

Regioni ultraperiferiche (Articolo 149)

"Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 149 la Commissione intende adottare questa linea:

- quanto alla definizione del contenuto dei programmi, agli Stati membri è lasciato il più ampio margine di manovra. Essi potranno riprodurre le disposizioni vigenti dei regolamenti (CE) nn. 1254/1999 e 2529/2001 del Consiglio concernenti le organizzazioni comuni dei mercati nei settori delle carni bovine e ovine e caprine, dei regolamenti (CE) nn. 1452/2001 o 1453/2001 o 1454/2001 o (CEE) n. 2019/93 del Consiglio sulle misure agricole dei POSEI, nonché le disposizioni dei relativi regolamenti d'applicazione della Commissione; i programmi presentati dagli Stati membri potranno inoltre comportare misure diverse da quelle suindicate, con un cambiamento dell'impostazione del sostegno, per tutte o per alcune delle regioni ultraperiferiche soggette alla loro sovranità.
- quanto alle relazioni sull'attuazione, di cui al paragrafo 4 delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 149, queste dovranno includere in particolare, come previsto dalla normativa in vigore, i dati riguardanti:
 - 1) il bilancio annuale di approvvigionamento della regione ultraperiferica interessata (consumo, evoluzione del patrimonio zootecnico, produzione, scambi);
 - 2) gli importi concessi a titolo dei programmi sulla base di criteri definiti dallo Stato membro, quali il numero di animali ammessi al pagamento o la superficie delle aziende o le aziende interessate.

Tali dati devono permettere, in particolare, di seguire il regime di sostegno, nonché di adeguare se del caso la dotazione annuale concessa, per tenere conto dello sviluppo della produzione. Le relazioni annuali devono inoltre contenere dati numerici relativi ai controlli effettuati dalle autorità degli Stati membri e ai risultati di tali controlli. Esse potranno inoltre contenere osservazioni degli Stati membri riguardo all'attuazione del programma. La Commissione si attende che, al più tardi entro la fine del 2006, quando essa presenterà la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, tale relazione abbia un carattere più

strutturato e includa dati numerici relativi all'impatto del programma sull'economia agricola delle regioni ultraperiferiche.

– quanto agli aiuti in questione, i cui importi costituiranno la dotazione annua per l'attuazione del programma, la Commissione precisa che si tratta di:

- 1) premi concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 e in particolare:
 - premio speciale, articolo 4
 - premio per vacca nutrice, articolo 6
 - premio all'abbattimento, articolo 11
 - pagamento per l'estensivizzazione, articolo 13
 - pagamenti supplementari, articolo 14
- 2) premi concessi a titolo del regolamento (CE) n. 2529/2001 e in particolare:
 - premio per pecora e per capra, articolo 4
 - premio supplementare, articolo 5
 - pagamenti supplementari, articolo 11
- 3) premi integrativi concessi a titolo dei regolamenti (CEE) nn. 2019/93 o (CE) nn. 1452/2001 o 1453/2001 o 1454/2001 e in particolare:
 - DOM, Madera e Azzorre, Canarie:
 - integrazione - premio per vacca nutrice
 - premio alla macellazione
 - Canarie:
 - integrazione per la pecora da latte e per la capra
 - Isole minori del Mar Egeo:
 - integrazione premio speciale (ingrasso)."

DICHIARAZIONE 160/03

Transizione dal sistema di modulazione facoltativo (articolo 4 del regolamento 1259/99) al sistema di modulazione comunitario proposto (articolo 155)

"Ai sensi dell'articolo 155, le norme transitorie che verranno stabilite dalla Commissione conterranno i seguenti elementi principali:

- una disposizione relativa alla possibilità di mantenere una modulazione volontaria supplementare applicata a livello nazionale o regionale fino al livello necessario per colmare il divario tra i fondi disponibili nell'ambito del nuovo regime di modulazione obbligatoria e le esigenze finanziarie derivanti dalle "misure di accompagnamento" stabilite prima del 2006; nell'applicazione di tale sistema di modulazione volontaria gli Stati membri godono della stessa flessibilità ad essi attualmente accordata dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999; per la modulazione volontaria supplementare dovrà essere tenuta una contabilità separata per quanto riguarda gli importi trattenuti e l'uso delle entrate relative alla modulazione supplementare;
- una disposizione che, in caso di esaurimento dei fondi di modulazione del sistema facoltativo, consenta di cambiare la fonte di finanziamento per gli impegni correnti di più lunga durata, quali i contratti agroambientali quinquennali;
- una disposizione intesa ad estendere, dopo il 2006, a tutte le misure di sviluppo rurale, i fondi di modulazione restanti e non ancora impegnati nel quadro del sistema facoltativo, a condizione che venga tenuta una contabilità separata dell'utilizzo di tali importi;
- una disposizione che consenta di utilizzare gli importi resi disponibili grazie alla modulazione nel quadro del sistema facoltativo per n+4 (invece di n+3), per assicurare una transizione graduale tra i due periodi di programmazione."

DICHIARAZIONE 161/03

Adeguamento delle prospettive finanziarie 2000-2006 (articolo 156)

"La Commissione dichiara che l'avvio anticipato della modulazione richiede un lieve adeguamento delle prospettive finanziarie 2000-2006."

DICHIARAZIONE 162/03

Applicazione dell'allegato III (Criteri obbligatori di cui agli articoli 3 e 4)

"La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elaborerà un documento che preveda gli indicatori di ciascun obbligo giuridico risultante dai criteri obbligatori di cui all'allegato III al fine di orientare gli agricoltori circa le modalità per conformarsi alle norme di condizionalità.

Tali indicatori potrebbero altresì costituire uno strumento utile per gli organi nazionali di controllo competenti."

DICHIARAZIONE 163/03

Gestione delle crisi

"La Commissione esaminerà misure specifiche volte ad affrontare rischi, crisi e calamità a livello nazionale in agricoltura. Una relazione accompagnata da proposte adeguate sarà presentata al Consiglio entro la fine del 2004.

La Commissione analizzerà in particolare il finanziamento di tali misure mediante un punto percentuale della modulazione direttamente ridistribuito agli Stati membri e l'inserimento, in ciascuna organizzazione comune di mercato, di un articolo che autorizzi la Commissione ad agire in caso di crisi di portata comunitaria, sulla falsariga di quanto previsto in tale ipotesi dall'organizzazione comune di mercato delle carni bovine."

DICHIARAZIONE 164/03

Dichiarazione del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi

"Il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi s'impegnano ad avere lo stesso livello di accoppiamento per il premio per l'abbattimento dei vitelli, ossia il 100%, a prescindere dall'opzione prescelta da tali paesi per gli altri animali."

DICHIARAZIONE 165/03

Dichiarazione del Lussemburgo, dell'Austria e della Finlandia

"Il Lussemburgo, l'Austria e la Finlandia presumono che l'assegnazione dei fondi derivanti dalla modulazione agli Stati membri secondo i criteri stabiliti all'articolo 10 non costituirà un precedente per future assegnazioni di fondi in base al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio o ad altro quadro normativo successivo. L'assegnazione in questione riguarda soltanto fondi derivanti dalla modulazione tra il 2004 e il 2006. Inoltre, l'Austria, la Finlandia e il Lussemburgo sono dell'avviso che nel quadro della futura programmazione finanziaria per il periodo 2007-2013, debba essere accordata la massima priorità all'assegnazione delle risorse comunitarie per lo sviluppo rurale."

DICHIARAZIONE 166/03

RIFORME IN MATERIA DI OLIO D'OLIVA, TABACCO E COTONE

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende atto che la Commissione presenterà il prossimo autunno una comunicazione sulla riforma delle organizzazioni comuni dei mercati per olio d'oliva, tabacco e cotone, cui faranno seguito proposte legislative.

Come nella comunicazione del luglio 2002, la Commissione fornirà una prospettiva politica a lungo termine per questi settori, in linea con la loro attuale dotazione finanziaria e con il nuovo quadro per la spesa agricola concordato dal Consiglio europeo di Bruxelles dell'ottobre 2002.

La riforma di questi settori si baserà sugli obiettivi e sull'approccio dell'attuale riforma."

DICHIARAZIONE 167/03

Dichiarazione della Danimarca e della Svezia

"La Danimarca e la Svezia ritengono che il regime di sostegno al tabacco debba essere gradualmente eliminato.

Pertanto la Danimarca e la Svezia non partecipano alla dichiarazione di cui al punto V, relativa al tabacco, riportata nel doc. 12977/03 ADD 1."

REGOLAMENTO SULLO SVILUPPO RURALE

Dichiarazioni della Commissione

DICHIARAZIONE 168/03

Modifica dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1257/1999 concernente il sostegno alle foreste statali

"Nell'attuazione del capo VIII del regolamento CE n. 1257/1999, la Commissione si accerta che il sostegno alle foreste statali sia neutrale dal punto di vista del mercato e non distorca la concorrenza nel settore forestale."

DICHIARAZIONE 169/03

Semplificazione dell'attuazione delle misure di sviluppo rurale

"In occasione dell'adeguamento delle norme di attuazione relative al regolamento modificato (CE) n. 1257/99, la Commissione riesaminerà, con gli Stati membri, la possibilità di un'ulteriore semplificazione delle disposizioni amministrative per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Quanto alle disposizioni di controllo, la revisione contemplerà in particolare i controlli in situ nel quadro dei controlli amministrativi."

DICHIARAZIONE 170/03

Dichiarazione dell'Austria sulle future misure di finanziamento dello sviluppo rurale a norma della sezione garanzia del FEAOG

"La riforma a lungo termine della politica agricola comune comprende varie disposizioni che rafforzano le misure relative allo sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG. Pertanto, in relazione al nuovo quadro finanziario che sarà d'applicazione a partire dal 2007, la sottorubrica 1 b) dovrebbe essere mantenuta, aumentandone il livello."

DICHIARAZIONE 171/03

RISO

Dichiarazione del Regno Unito sul mandato relativo all'articolo XXVIII per il riso

"Nel convenire di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati per la modifica dei dazi consolidati per il riso, a norma della procedura dell'articolo XXVIII del GATT 1994, il Regno Unito resta fermamente dell'avviso che ciò non debba recar pregiudizio agli accordi preferenziali vigenti di cui fruiscono i fornitori dei paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli sul riso basmati proveniente da India e Pakistan.

Il Regno Unito sottolinea inoltre il proprio impegno alla liberalizzazione degli scambi già convenuta con il regolamento "Tutto tranne le armi" ("Everything but Arms") che deve essere rispettato negli eventuali nuovi accordi."

LATTE

Dichiarazioni della Commissione

DICHIARAZIONE 172/03

Limite dell'intervento per il burro

"Tenuto conto delle speciali circostanze del 2004, la Commissione dichiara che, qualora nel periodo di intervento compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2004 dovesse essere raggiunto il limite di 70.000 tonnellate dell'intervento per il burro, l'intervento proseguirà in una delle forme previste all'articolo 6, paragrafo 1."

DICHIARAZIONE 173/03

Sostegno all'ammasso privato

"La Commissione rammenta il terzo capoverso della sua dichiarazione messa a verbale della 1185^a riunione del Comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari del 13 febbraio 2003:

"La Commissione dichiara che intende presentare proposte appropriate, a tempo debito, per assicurare una transizione senza scosse verso la modifica del prezzo di intervento, a seguito delle decisioni nell'ambito dell'Agenda 2000 o di una decisione del Consiglio sulle recenti proposte riguardanti il settore del latte."

e dichiara che, per quanto concerne l'ammasso privato del burro, presenterà proposte appropriate entro la fine del 2003."

DICHIARAZIONE 174/03

Dichiarazione del Portogallo sulla motivazione di voto contrario:

"La produzione lattiero-casearia costituisce la principale attività agricola delle Azzorre. Per la situazione ultraperiferica e la mancanza di alternative valide, lo sviluppo economico e sociale di questa regione è fortemente dipendente da tale attività. La soluzione raggiunta nel compromesso del 26 giugno sulla riforma della PAC, per quanto riguarda il volume di aumento delle quote latte previste per questa regione, non consente di garantirne lo sviluppo sostenibile e ciò costituisce la motivazione del voto contrario del Portogallo."

DICHIARAZIONE 175/03

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio rammenta che per garantire una lotta efficace contro una malattia quale l'afta epizootica è opportuno ottenere la completa adesione delle autorità sanitarie per la realizzazione di tale obiettivo. A suo parere è pertanto difficile prevedere che si possa imporre ad uno Stato membro una politica di vaccinazione alla quale esso non aderisce.

Il Consiglio invita pertanto la Commissione - nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 7 - a fare tutto il possibile, prima di ricorrere ad una votazione, per ottenere l'adesione dello Stato membro interessato dal ricorso alla vaccinazione di emergenza."

DICHIARAZIONE 176/03

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione è disposta ad avviare una riflessione con gli organi tecnici appropriati e i Capi dei servizi veterinari al fine di rafforzare i controlli sui vaccini che potrebbero essere utilizzati dagli Stati membri in caso di ricorso alla vaccinazione di emergenza."

DICHIARAZIONE 177/03

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione ribadiscono la loro volontà, sulla base della ricerca scientifica sul miglioramento dell'individuazione dei capi infetti nelle mandrie vaccinate e della disponibilità di prove diagnostiche appropriate, di presentare all'UIE proposte comuni intese a ridurre le sanzioni commerciali dopo l'applicazione della vaccinazione di emergenza portandole allo stesso livello delle sanzioni dopo l'abbattimento. Il recupero della qualifica dovrebbe essere basato non solo sui risultati della sorveglianza, ma anche sulla valutazione periodica del livello del controllo veterinario nel paese interessato."

DICHIARAZIONE 178/03

Dichiarazione della delegazione olandese

"Benché i Paesi Bassi possano dichiararsi d'accordo con il risultato dei negoziati raggiunto sulla proposta per una direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica e recante modifica della direttiva 92/46/CEE, desiderano con la presente dichiarazione esprimere la loro preoccupazione per quanto concerne le misure definitive relative a prodotti ottenuti da suini vaccinati e le relative implicazioni.

I Paesi Bassi, pur esprimendo in generale parere positivo sugli obblighi e sugli orientamenti dettati dalla nuova direttiva, ritengono tuttavia che le misure proposte nella direttiva riguardanti i prodotti ottenuti da suini vaccinati siano tali da poter avere conseguenze negative per la commercializzazione di tali prodotti, qualora si procedesse effettivamente alla vaccinazione profilattica in caso di comparsa di afta epizootica. Il requisito secondo cui le carni suine fresche debbano, in linea di massima, rimanere, in una determinata fase, nello Stato membro in cui è comparso il focolaio di afta epizootica, può essere di ostacolo alla commercializzazione di tali prodotti.

I Paesi bassi ritengono che le misure in questione, riguardanti i prodotti ottenuti da suini vaccinati, mettano a repentaglio la posizione della delegazione olandese secondo cui in caso di comparsa di afta epizootica si limiteranno al minimo gli abbattimenti inutili di animali sani."

DICHIARAZIONE 179/03

Dichiarazione della Commissione

"In aggiunta alle relazioni annuali previste all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2000, la Commissione presenterà agli Stati membri entro il 2005, secondo la procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 2 di detta decisione, una relazione sulla realizzazione delle azioni dopo l'entrata in vigore della decisione."

Dichiarazioni della Commissione

DICHIARAZIONE 180/03

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c) - Analisi costi/ricavi

"La Commissione dichiara che, in relazione con l'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), terrà debito conto dei risultati delle analisi costi/ricavi e di altri fattori legittimi. Essa non proporrà obiettivi suscettibili di comportare costi sproporzionati rispetto ai benefici previsti dell'azione comunitaria."

DICHIARAZIONE 181/03

Articolo 4, paragrafo 5 e allegato III - Dati sulla salmonella umana

"La Commissione dichiara che, in relazione con l'uso di dati sulla salmonellosi umana raccolti mediante i sistemi di sorveglianza della CE per definire i sierotipi della salmonella rilevanti ai fini della sanità pubblica, terrà conto dei dati storici e delle tendenze recenti, secondo quanto più conforme alle circostanze."

DICHIARAZIONE 182/03

Articolo 9, paragrafo 3 - Garanzie aggiuntive

"La Commissione non proporrà misure che ridurrebbero le garanzie concesse alla Finlandia e alla Svezia al momento della loro adesione alla Comunità."

DICHIARAZIONE 183/03

Allegato I e allegato II, parte B - Obiettivi per i segmenti dopo la produzione primaria

"La Commissione dichiara che gli obiettivi relativi ai segmenti della catena alimentare dopo la produzione primaria saranno in generale fissati con la procedura del Comitato ai sensi dell'articolo 4 della proposta di regolamento relativa all'igiene dei prodotti alimentari. Tali obiettivi si aggiungeranno a quelli per le uova da tavola e le carni di pollame contenuti nella proposta di regolamento sul controllo delle zoonosi (che a loro volta possono essere modificati o aggiunti con la procedura del Comitato)."

DICHIARAZIONE 184/03

Allegato I e allegato II - Obiettivi relativi ai suini

"La Commissione dichiara che l'ordine previsto degli obiettivi comunitari per i suini potrà essere invertito qualora la valutazione degli elementi disponibili indichi che ciò sarebbe più appropriato."

SETTEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta ultimata l'8 settembre 2003 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE Doc. 10345/03 + COR 1 (pt) + COR 2 (pt) + REV 1 (fi) + ADD 1 + ADD 1 COR 1	
Procedure scritte ultimate l'11 settembre 2003 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese Doc. 12017/03 Regolamento del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 408/2002 sulle importazioni di taluni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di taluni ossidi di zinco spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Vietnam o meno, e alle importazioni di taluni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese e mescolati con silice Doc. 12023/03	
Procedura scritta ultimata il 12 settembre 2003 • Posizione comune del Consiglio che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/482/PESC Doc. 12234/03 + REV 1 (fr,da,de,el,es,it,nl,pt,sv) incluso l'allegato • Decisione del Consiglio che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/480/CE Doc. 12235/03 + COR 1 (nl), incluso l'articolo 1	

SETTEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta ultimata il 18 settembre 2003 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 10933/03 + REV 1 (fr) + REV 1 COR 1 (fr) + REV 2 (pt) + REV 3 (fi) + REV 4 (da) + COR 1 (de) + COR 3 (en) + COR 4 (de) + COR 5 (de) + COR 6 (nl) + ADD 1 2525^a sessione del Consiglio COMPETITIVITÀ (Mercato interno, industria, ricerca) del 22 settembre 2003 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina Doc. 11673/03 Decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) ed il governo della Repubblica di Uzbekistan Doc. 12203/03 - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) Doc. 9191/03 - Accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) Doc. 9111/03 + COR 1 + COR 2 (sv)	

SETTEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
- Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) Doc. 9189/03 - Accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) Doc. 9115/03 + COR 1 Regolamento del Consiglio che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri ("FTP") originarie di Taiwan, dell'Indonesia, della Thailandia e della Malaysia Doc. 12015/03 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1796/1999 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Polonia e dell'Ucraina Doc. 12046/03 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1995/2000 che, tra l'altro, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina Doc. 12123/03 Decisione del Consiglio del relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Cipro sulla partecipazione della Repubblica di Cipro alla forza dell'Unione europea (EUF) nella Repubblica democratica del Congo Doc. 12136/03	

SETTEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo Doc. 5296/03 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi bilaterali tra la Comunità europea e rispettivamente la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione Doc. 9904/03 + REV 1 (en) Liberia • Posizione comune del Consiglio che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia Doc. 12152/03 • Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia Doc. 12323/03 Risoluzione del Consiglio su "Una maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo" Doc. 12652/03 Conclusioni e risoluzione del Consiglio (Industria e ricerca) Doc. 12885/03 Allegato	

SETTEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2526ª sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 29 settembre 2003 - Azione comune del Consiglio relativa alla missione di polizia dell'Unione Europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima) Doc. 12833/03 - Decisione del Consiglio relativa alla nomina del Responsabile della polizia/Capo della Missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL) nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia Doc. 12834/03 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione delle forze armate polacche alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia Doc. 11942/03 - Posizione comune del Consiglio che modifica la posizione comune 2002/829/PESC relativa alla fornitura di talune attrezzature alla Repubblica democratica del Congo Doc. 12150/03 - Regolamento del Consiglio relativo all'adozione di misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo Doc. 12415/03	

SETTEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2528^a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 29 settembre 2003 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 Doc. 12597/03 Regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 Doc. 8237/03 + COR 1 (en) Revisione della legislazione farmaceutica • Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali Doc. 10949/03 + ADD 1 • Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano Doc. 10950/03 + REV 1 (fi) + ADD 1 • Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari Doc. 10951/03 + REV 1 (fi) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (fi) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe Doc. 9732/03 + COR 1 (pt) + COR 2 + COR 3 (es) + COR 4 (da) + ADD 1 + ADD 1 COR 1	Contro B, NL Astensione D Contro B, NL